SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1104)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Programma decennale di interventi per la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Gli eventi calamitosi degli ultimi giorni hanno imperiosamente riproposto in tutta la sua drammaticità ed urgenza il problema della messa a punto e del finanziamento di un programma organico e ad ampio respiro degli interventi per la difesa del suolo, volto a superare l'attuale fase caratterizzata da stanziamenti e opere episodici ed occasionali strettamente legati alle circostanze del momento.

Tale decisiva svolta nella politica del settore si impone, oltre che per considerazione di carattere generale connesse ad una indispensabile programmazione e ad un oculato e corretto impiego delle risorse, per la non trascurabile circostanza che gli interventi fin qui posti in essere hanno soltanto ripristinato il grado di sicurezza idraulica delle situazioni precedenti le piene, ma non hanno inciso che parzialmente sul grado di sicurezza generale dei vari corsi d'acqua, talchè non possono certo dirsi scongiurati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

— e i recenti eventi lo dimostrano ampiamente — i gravi pericoli che incombono sul Paese a causa di eventuali e più che probabili piene e dissesti.

2. — Prima di esaminare le linee generali del disegno di legge che si propone per raggiungere gli obiettivi suindicati, appare indispensabile tracciare un breve quadro della problematica che investe il settore della difesa del suolo nonchè dei precedenti legislativi che lo riguardano.

Anzitutto va precisato che la soluzione dei problemi della difesa del suolo ha, nel nostro Paese, un'incidenza determinante sui vari aspetti dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, a causa delle peculiari caratteristiche geomorfologiche e idrografiche della penisola.

A tal proposito non possono non richiamarsi gli studi e le conclusioni della Commissione De Marchi, già sottoposti all'attenzione del Parlamento, e che rappresenta una tappa fondamentale nel processo di chiarificazione e di messa a punto dei problemi emergenti in tale delicato settore.

In base alle predette conclusioni, per difesa del suolo deve intendersi « ogni attività di conservazione dinamica del suolo, considerato nella sua continua evoluzione per cause di natura fisica ed antropica, ed ogni attività di preservazione e salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono da cause straordinarie di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine o ad altri fattori meteorici ».

Va aggiunto che tali attività per raggiungere una durevole efficacia non possono prescindere dalla situazione e dagli interventi che vengono posti in essere nell'ambito di ciascun bacino idrografico, il cui studio costituisce quindi l'imprescindibile supporto di qualsiasi azione di difesa del suolo nonchè di qualsiasi forma di utilizzazione delle risorse naturali in genere ed idriche in particolare.

Ogni bacino deve essere pertanto considerato nella sua unità, dalle sorgenti alla foce, in piena indipendenza dalle circoscrizioni amministrative alle quali si estende il suo territorio e per esso dovrà essere formato un piano organico di tutti gli interventi che possono incidere sul regime idraulico e sull'assetto complessivo del bacino stesso.

Tali acquisizioni tecnico-scientifiche fanno quindi ritenere superata la classificazione delle opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, derivante da una concezione autonomistica degli interventi, pesantemente condizionata dalla soluzione dei problemi finanziari connessi alla loro realizzazione, e quindi avulsa dal più generale contesto del corso d'acqua unitariamente inteso.

3. — Non può tuttavia non sottolinearsi che tali enunciazioni che costituiscono ormai definitive acquisizioni per la cultura e la scienza sono il frutto di un travaglio lungo e faticoso, al quale tuttavia non ha finora fatto riscontro un'adeguata risposta in termini legislativi.

Vero è che fin dal 1952, in seguito ad eventi calamitosi verificatisi negli anni immediatamente precedenti nel Paese, fu affidato al Governo il compito di predisporre un piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali; le limitate disponibilità finanziarie non hanno però consentito di tracciare un programma completo di sistemazione per bacino e di armonizzare gli interventi secondo princìpi di funzionalità.

Vale tuttavia la pena di ricordare i principali interventi legislativi nel settore distinti per i due grandi periodi 1952-1967 e 1974-1977:

legge 20 aprile 1952, n. 422 (spesa di lire 450 milioni per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi);

legge 20 aprile 1952, n. 423 (spesa di lire 2 miliardi per le opere idrauliche di seconda categoria del fiume Reno);

legge 31 gennaio 1953, n. 68 (spesa di lire 17 miliardi per la sistemazione dei fiumi);

legge 9 agosto 1954, n. 638 (spesa di lire 120 miliardi per la sistemazione dei fiumi in dieci esercizi);

legge 26 novembre 1955, n. 1177: Provvedimenti straordinari per la Calabria;

legge 24 luglio 1959, n. 622 (articolo 16: lire 20 miliardi per la sistemazione dei fiumi; articolo 20: lire 3 miliardi per le opere di difesa a mare);

legge 25 gennaio 1962, n. 11 (spesa di lire 88,5 miliardi a favore del Ministero dei lavori pubblici per opere idrauliche);

legge 27 luglio 1967, n. 632 (spesa di lire 90 miliardi a favore del Ministero dei lavori pubblici per opere idrauliche).

In totale, quindi sono state stanziate con leggi speciali dal 1952 al 1967, cioè in quindici anni, lire 341 miliardi rispetto agli 848 da stanziarsi, secondo il piano, nei primi dieci anni per le opere idrauliche più urgenti.

Devesi, però, poi arrivare fino al 1974 per aversi un nuovo stanziamento nel settore, sia pure finalizzato a fronteggiare particolari esigenze del momento.

Ma ecco l'elenco completo dei provvedimenti approvati nell'ultimo quadriennio:

decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, convertito in legge 16 luglio 1974, n. 277 - Esecuzione di opere per la salvaguardia del territorio della provincia di Modena;

legge 4 ottobre 1975, n. 506 - Esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura dei bacini Adige e Po;

legge 16 ottobre 1975, n. 492; articolo 18, contenente finanziamenti generali per le opere pubbliche, una parte dei quali riservata alle opere di sistemazione idraulica;

legge 12 febbraio 1977, n. 23 - Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nell'ottobre-novembre 1976;

legge 8 agosto 1977, n. 639 - Interventi per la zona del Piemonte colpita dall'alluvione del maggio 1977.

Tali provvedimenti hanno comportato complessivi stanziamenti per 149,950 miliardi di lire.

Inoltre va richiamata la legge 15 luglio 1975, n. 399, che ha riorganizzato i cantieri-officina di Boretto e Cavanella d'Adige per renderli più efficienti e adeguati ai loro compiti strettamente connessi con la difesa idraulica.

Va, poi, precisato, che per la sistemazione dei corsi d'acqua di pianura dal 1973 al 1977 sono state stanziate in bilancio complessivamente lire 122 miliardi. In atto quindi gli interventi ascendono complessivamente a lire 318,150 miliardi.

Per superare tuttavia la fase degli interventi episodici e condizionati dall'urgenza dei vari fatti calamitosi, nel 1973, il Governo, su iniziativa del Ministro dei lavori pubblici, approntò un apposito disegno di legge che, prescriveva, sulla base delle conclusioni della Commissione De Marchi, un piano unitario di opere idrauliche, opere di sistemazione agraria ed opere di rilevanza regionale e sub-regionale.

Tale disegno di legge che recava il numero 1187 degli atti del Senato, nella VI legislatura, non ebbe ulteriore corso per l'anticipato termine della legislatura stessa.

Nell'affrontare la discussione la Commissione lavori pubblici del Senato portò, però, un ulteriore positivo contributo alla chiarificazione dei problemi ed all'impostazione della loro soluzione legislativa. È pertanto doveroso fare esplicito riferimento al documento all'uopo elaborato dagli onorevoli relatori, il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'attuale legislatura nel disegno di legge Mazzola-Santonastaso (atto Senato n. 213).

4. — Delineati così i termini, per così dire, storici della questione, è doveroso accennare al nuovo quadro istituzionale quale è stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, nel sancire un ampio ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni, mira a disciplinare organicamente i rapporti fra lo Stato e detti enti e le rispettive competenze, suddivise per grandi settori di intervento. In particolare risultano, in forza di tale decreto, integralmente trasferite le competenze già attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernenti in sostanza i vincoli idrogeologici e la forestazione, mentre per quanto riguarda quelle del Ministero dei lavori pubblici il quadro appare senz'altro più complesso e articolato.

Ed invero l'articolo 81 riserva espressamente allo Stato, nell'esercizio della funzione d'indirizzo e di coordinamento, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto territoriale, con particolare riferimento, tra l'altro, alla difesa del suolo. Con ciò in sostanza si è voluto stabilire il principio che la pianificazione del territorio da parte delle Regioni e delle autorità sub-regionali è subordinata alle esigenze, individuate dallo Stato, connesse alla difesa del suolo (ed anche, come precisa lo stesso articolo, alla tutela ambientale ed ecologica); infatti qualsiasi attività di pianificazione non può non tener conto della realtà fisica del territorio (e dell'ambiente) in cui si esplica e soprattutto della sua stabilità sotto il profilo idrogeologico.

Ribadendo poi il criterio dell'unità del bacino idrografico, al quale — come si è visto — tanto valore è attribuito dalle più recenti acquisizioni scientifico-culturali, il decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 discrimina tra la competenza dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario proprio sulla base delle regionalità o interregionalità dei bacini.

Tuttavia non sembra ancora legislativamente compiuto il decisivo passo dell'abbandono dell'ormai superata classificazione delle opere idrauliche di cui al testo unico n. 523 citato, poichè essa viene richiamata ai fini di una maggiore specificazione delle rispettive attribuzioni dello Stato e delle Regioni.

5. — Ciò premesso, va subito detto che il disegno di legge allegato deve considerarsi il frutto di meditate scelte politiche maturatesi attraverso il perfezionamento delle precedenti proposte e il loro adeguamento alla nuova realtà istituzionale.

Esso si propone in sostanza di dar vita ad un programma organico di interventi da attuare nell'arco di un decennio secondo precise direttive (art. 1) e sulla base delle rispettive competenze statali e regionali sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (art. 2).

Supporto di tale programma è il piano di bacino che rappresenta la decisiva premessa per qualsiasi azione di difesa del suolo; gli articoli 3, 4 e 5 ne stabiliscono il contenuto e le procedure di formazione e approvazione, mentre gli articoli 6 e 7 attengono alle procedure per il coordinamento degli interventi in materia idraulica in generale e per i serbatoi per l'attenuazione delle piene in particolare.

L'articolo 8 detta norme sull'approvazione dei progetti esecutivi.

L'articolo 9 prevede la possibilità di imputare sugli stanziamenti per il programma decennale la spesa per la compilazione dei piani di bacino, dei progetti di massima ed esecutivi, nonchè la spesa per il ripristino e per la manutenzione delle opere idrauliche, quella per il servizio di piena, per il pronto intervento e per il pagamento di oneri pregressi derivanti da lavori eseguiti in base a finanziamenti ormai esauriti.

Viene poi istituita (art. 10) una Commissione nazionale per la difesa del suolo con ampi compiti di coordinamento e di studio.

L'articolo 11 delega al Governo, fissandone i criteri, il compito di un'integrale riforma della legislazione in materia di opere idrauliche.

L'articolo 12 e l'articolo 13 dettano norme in materia di personale, per garantire l'efficienza dei servizi più direttamente interessati all'attività connessa alla difesa del suolo.

Con l'articolo 14 vengono stanziate lire 4 miliardi per l'ammodernamento e l'impianto di nuove stazioni teletrasmittenti del servizio idrografico, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e per l'ampliamento della rete mareografica.

L'articolo 15 determina l'onere a carico del bilancio dello Stato prevedendone la copertura finanziaria per l'attuazione del piano decennale e ripartisce lo stanziamento tra il bilancio del Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in funzione della competenza statale e regionale.

L'articolo 16, infine, fa salve le disposizioni di cui alla legge in corso di promulgazione, concernente il coordinamento degli interventi pubblici in vari settori dell'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel decennio 1978-1987 sarà attuato un programma organico di intervento per la difesa del suolo inteso a:

1) assicurare secondo le previsioni dei piani di bacino di cui al successivo articolo 3:

a) la generale sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, anche mediante la costruzione, su qualsiasi corso d'acqua, di serbatoi o di casse di espansione per l'attenuazione delle piene;

b) la conservazione del suolo mediante opere di carattere idraulico-forestale ed idraulico-agrario;

c) la difesa degli abitati e delle coste minacciati dall'erosione marina;

d) il contenimento dei fenomeni di subsidenza;

2) proseguire e completare le opere di cui al precedente numero 1) intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

3) provvedere all'urgente ripristino delle opere idrauliche danneggiate da eventi calamitosi nonchè all'esecuzione di quelle che si rendano necessarie prima dell'approvazione del piano di bacino;

4) assicurare la manutenzione delle opere idrauliche esistenti;

5) assicurare il servizio di piena, di prevenzione e di pronto intervento;

6) provvedere a ricerche, studi e sperimentazioni connessi alle finalità della presente legge.

Art. 2.

La delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni nella materia regolata dalla presente legge, è attuata in base alle norme

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in base agli statuti ed alle relative norme d'attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per le opere idrauliche di competenza statale, compresi le casse di espansione ed i serbatoi per l'attenuazione delle piene da attuare in bacini idrografici a carattere interregionale, il programma è redatto dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo articolazioni biennali ed attuato dal Ministero dei lavori pubblici con finanziamento a totale carico dello Stato. Detti programmi sono comunicati alle Amministrazioni statali ed alle Regioni interessate.

Art. 3.

Per la sistemazione idrogeologica e per la difesa del suolo sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per ciascun bacino idrografico.

I piani debbono contenere:

a) le direttive generali alle quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) l'individuazione dei dissesti in atto e di quelli potenziali, nonchè delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

dei pericoli d'inondazione;

della gravità ed estensione del dissesto;

delle condizioni socio-economiche del territorio ricadente nel bacino;

del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

d) l'indicazione degli interventi prioritari e la previsione di massima della spesa occorrente;

e) l'individuazione dei vincoli di bacino;

f) quant'altro occorre per la salvaguardia e la conservazione del suolo e dell'ambiente.

In pendenza della redazione dei piani di bacino potranno essere predisposti schemi preliminari di massima per inquadrare organicamente le opere che nel frattempo si rivelino più urgenti.

Art. 4.

I piani dei bacini idrografici regionali sono redatti dalle competenti Regioni e comunicati alle Amministrazioni dello Stato e enti pubblici interessati, i quali potranno formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In sede di approvazione del piano, la Regione si pronuncia anche sulle predette osservazioni.

Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 5.

Alla redazione dei piani dei bacini interregionali provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo di apposite commissioni tecniche di bacino che avranno sede presso gli organi decentrati della stessa amministrazione. Esse saranno istituite e presiedute dai titolari degli organi stessi.

La commissione è composta da funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni interessate nonchè da membri aggregati all'uopo distaccati dalla Cassa per il Mezzogiorno nelle aree di competenza della stessa.

I predetti funzionari prestano servizio continuativo presso detta commissione.

La commissione può essere integrata con esperti in geologia e in geotecnica, in idraulica, in idraulica agraria, in conservazione del suolo, scienza ed economia agraria e forestale, con i quali sono stipulate apposite convenzioni.

Lo studio dei problemi specifici può essere affidato, mediante apposite convenzioni, ad istituti universitari, ad istituti statali

di ricerca e sperimentazione nonchè al servizio geologico.

Il numero e l'area di competenza delle singole commissioni tecniche di bacino e l'indicazione degli organi decentrati presso i quali esse debbono essere costituite, sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I piani sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, a tal fine, con i rappresentanti delle Regioni interessate.

Per l'aggiornamento e la modifica dei piani di bacino si applica la stessa procedura prevista per l'approvazione.

Art. 6.

Alle amministrazioni o enti interessati alla costruzione o gestione di infrastrutture o comunque di opere che prevedono particolari apprestamenti per la loro difesa idrogeologica o idraulica è fatto obbligo di richiedere preventivo nulla osta al presidente del Magistrato alle acque o per il Po o al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

Tale nulla osta è richiesto alla Regione qualora le opere e infrastrutture predette ricadano in bacini regionali.

Art. 7.

I serbatoi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 possono essere costruiti anche a scopo promiscuo; in tal caso la spesa graverà sui fondi stanziati con la presente legge, salvo recupero, nei confronti delle altre amministrazioni ed enti interessati, della quota di spesa non attinente alla capacità necessaria all'attenuazione delle piene.

Il riparto della spesa è stabilito in sede di approvazione formale del progetto ed è vincolante per le amministrazioni e gli enti interessati; apposite convenzioni saranno stipulate con le amministrazioni e gli enti predetti per regolare i rispettivi diritti ed obblighi.

Art. 8.

I progetti relativi alle opere di competenza statale previsti dalla presente legge sono approvati fino a lire 3 miliardi, secondo le rispettive competenze, dal presidente del Magistrato alle acque e dal presidente del Magistrato per il Po, ovvero dai provveditori alle opere pubbliche.

I progetti relativi alle opere che interessano le circoscrizioni territoriali di più organi decentrati o quelli che superano il suddetto importo sono approvate dal Ministro dei lavori pubblici con decreto nel quale saranno altresì indicati l'ufficio o gli uffici che dovranno provvedere all'esecuzione dell'opera.

I pareri sui progetti di cui ai precedenti commi sono espressi dai rispettivi organi consultivi.

I progetti per la costruzione di serbatoi e di casse di espansione sono approvati, a prescindere dagli importi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Ministro dei lavori pubblici. Quando si tratti di progetti generali relativi alle difese di spiagge e di litorali marini, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della marina mercantile e con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate.

L'approvazione suddetta equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le opere di competenza statale i lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono assumere anche carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consente, e purchè la previsione della spesa non superi oltre il 25 per cento quella che sarebbe occorsa per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad imputare sugli stanziamenti di propria competenza previsti dalla presente leg-

ge le somme occorrenti per la compilazione dei piani di bacino e dei progetti di massima ed esecutivi, nonchè, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 10, per studi, rilievi e ricerche anche a carattere sperimentale che potranno essere affidati ad esperti, istituti universitari e ad enti specializzati, a mezzo di apposite convenzioni.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì ad utilizzare — entro il limite del 10 per cento — detti stanziamenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, dei maggiori oneri per l'indennità di espropriazione, per la risoluzione di vertenze definite in via amministrativa o giurisdizionale e per quanto altro occorra per la definizione di pratiche in dipendenza dell'esecuzione di opere rientranti nelle categorie di opere previste dalla presente legge, finanziate con precedenti leggi straordinarie ovvero con leggi di bilancio, le cui disponibilità risultino esaurite.

Art. 10.

Per i compiti tecnico-scientifici connessi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, in materia di sistemazione idrogeologica, di conservazione e di difesa del suolo e di risorse idriche, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, la Commissione nazionale per la difesa del suolo.

Al predetto fine la Commissione procederà anche alla raccolta, all'esame ed alla diffusione dei risultati delle indagini, degli studi e delle ricerche condotte da Amministrazioni statali e da enti pubblici nelle materie sopra indicate, nonchè alla formulazione di direttive tecniche per la formazione dei piani di bacino.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composta di venticinque membri scelti fra i componenti dei Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nei settori interessati, di

cui cinque designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e cinque dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La presidenza della Commissione è affidata al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la vice presidenza al presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nominati dal Ministro dei lavori pubblici e sono coordinate da un membro della Commissione designato dal presidente della Commissione stessa.

Al fine di effettuare studi per approfondire ulteriormente la conoscenza dei fenomeni attinenti alla sistemazione idraulica od alla difesa e conservazione del suolo, nonchè per studi e ricerche relativi al potenziamento e alla gestione delle risorse idriche, anche se ottenibili con procedimenti di dissalazione e rigenerazione, la Commissione è autorizzata a costituire speciali e coordinati gruppi di lavoro, con la partecipazione di elementi estranei alla Commissione stessa, anche a proseguimento o integrazione dei lavori svolti dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, che viene soppressa.

La Commissione presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale riferirà al Parlamento entro il 30 aprile successivo sulla situazione generale del settore della difesa del suolo.

Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici ed a partecipazione statale sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione i dati e i risultati delle loro attività comunque attinenti ai problemi delle acque e della difesa del suolo, compresi i dati stratigrafici delle perforazioni effettuate per l'estrazione di fluidi o per altri motivi.

Per l'assolvimento dei propri compiti la Commissione ed i gruppi di lavoro da essa costituiti sono autorizzati ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterranno necessarie e ad avvalersi degli uffici

decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di spese di viaggio ed indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione dell'indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di dirigente generale.

I compensi ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo comunque non superiore a complessive lire 1.000 milioni si farà fronte per il triennio 1978-1980 con gli stanziamenti previsti dal successivo articolo 15.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riforma del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri:

1) considerare ogni bacino nella sua unità idrografica;

2) assicurare la difesa idrogeologica, la conservazione del suolo ed il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, al fine della difesa ed utilizzazione del suolo;

3) modificare le categorie di opere idrauliche vigenti, in modo che la classifica sia riferita al corso d'acqua o ad un suo tronco;

4) semplificare le norme e razionalizzare le procedure di intervento;

5) assicurare la vigilanza e la polizia idraulica dei corsi d'acqua, con particolare

riferimento all'estrazione dei materiali dagli alvei nonchè l'immissione di scarichi che comunque possono arrecare danno al corso d'acqua, nell'ambito della normativa vigente per la tutela delle acque dall'inquinamento;

6) imporre limitazioni e vincoli all'uso dei territori in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei bacini idrografici;

7) istituire un nuovo sistema organico e coordinato di sanzioni per le violazioni delle norme in materia di acque e di difesa del suolo;

8) adeguare la normativa alle disposizioni che prevedono il trasferimento di competenza alle Regioni.

La delega suddetta è estesa anche alla riforma di tutte le norme attualmente vigenti in materia di difesa e di conservazione delle spiagge e dei litorali marini, con particolare riguardo alle opere dirette a proteggere insediamenti urbani, industriali e turistici.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori.

Lo schema di provvedimento sarà comunicato alle Regioni, le quali faranno pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, alla predetta Commissione parlamentare.

Si prescinde dal parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 12.

Le tabelle *A* e *B*, allegate alla legge 15 luglio 1975, n. 399, sono integrate con l'istituzione del parametro 230 da attribuire ai

capi operai in possesso della qualifica e dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la dotazione organica complessiva prevista per i ruoli dei cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige.

Art. 13.

Per le esigenze connesse alla difesa del suolo ed in particolare per quelle concernenti il servizio idrografico, il servizio di piena, il servizio di polizia idraulica, nonchè la formazione ed attuazione dei piani di bacino interregionale, sono rese disponibili le 799 vacanze nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1974 in applicazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Tali vacanze sono ripartite a seconda delle preminenti necessità dei ruoli dello stesso Dicastero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e sono utilizzate per l'assunzione di personale mediante pubblici concorsi anche a carattere regionale.

Restano ferme le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della citata legge 29 maggio 1974, n. 218.

Art. 14.

Per l'ammodernamento della rete di osservazione e per l'impianto di nuove stazioni teletrasmittenti via radio o via cavo del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti per l'attività di detto servizio, nonchè per l'ampliamento della rete mareografica e per la manutenzione dei predetti impianti, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta

nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978, lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1979 e lire 1.500 milioni per l'anno finanzario 1980.

Art. 15.

Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per le opere di competenza statale, la complessiva spesa di lire 1.996 miliardi da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come segue:

lire 66 miliardi nell'anno 1978;
lire 180 miliardi nell'anno 1979;
lire 250 miliardi nell'anno 1980;
lire 250 miliardi nell'anno 1981;
lire 250 miliardi nell'anno 1982;
lire 250 miliardi nell'anno 1983;
lire 250 miliardi nell'anno 1984;
lire 200 miliardi nell'anno 1985;
lire 200 miliardi nell'anno 1986;
lire 100 miliardi nell'anno 1987.

Una parte dello stanziamento, di cui al precedente comma, pari a lire 100 miliardi, è destinata agli interventi di cui alla lettera *c*) del predetto articolo, in ragione di lire 10 miliardi annui dal 1978 al 1987.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento medesimo e dei tre successivi, purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti annuali.

Per le stesse finalità di cui all'articolo 1, per opere di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata, ad incremento del fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo previsto dall'articolo 9 della legge

16 maggio 1970, n. 281, la complessiva spesa di lire 1.000 miliardi così ripartiti:

lire 33 miliardi nell'anno 1978;

lire 90 miliardi nell'anno 1979;

lire 125 miliardi nell'anno 1980;

lire 125 miliardi nell'anno 1981;

lire 125 miliardi nell'anno 1982;

lire 125 miliardi nell'anno 1983;

lire 125 miliardi nell'anno 1984;

lire 100 miliardi nell'anno 1985;

lire 100 miliardi nell'anno 1986;

lire 52 miliardi nell'anno 1987.

La quota di finanziamento per le opere di competenza regionale è ripartita tra le singole Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dal CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani di cui alla legge 27 dicembre 1977. n. 984.